

	N. 14650 di repertorio N. 13123 di raccolta Verbale d'assemblea REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaventisei, il giorno dodici del mese di febbraio, 12/02/2026 in Desio, via Roggia Traversi n. 8, io sottoscritto TOMMASO FIAMINGO, notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, alla residenza di Desio, procedo alla redazione del verbale dell'assemblea dei soci di "Forum Italiano dei Professionisti Sanitari in Reumatologia" o, in breve, "FOR-RHeUMA", associazione non riconosciuta di diritto italiano, con sede in Milano (MI), via Andrea Appiani n. 19, codice fiscale 97752290151, costituita con atto ricevuto dal notaio Matteo Farassino di Milano il 19 (diciannove) maggio 2016 (duemilasedici) con n. 18930/7159 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 8 giugno 2016 al n. 22701, rappresentata dal presidente del consiglio direttivo, signora EL AOUFY KHADIJA, nata a Takioute Tanant (Marocco) il 15 marzo 1992, domiciliata per la carica in Milano, via Andrea Appiani n. 19, la quale mi designa segretario per la redazione del verbale di assemblea tenutasi, mediante sistemi di audio-video conferenza, ai sensi dell'art. 106, comma 2, seconda parte, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27) e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo prorogato dal decreto - legge n. 200/2025, nonché ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto, alla mia costante presenza, in data odierna. Io notaio do quindi atto che in questo luogo in data 12 (dodici) febbraio 2026 (duemilaventisei), alle ore tredici e dodici minuti, si riunisce l'assemblea dei soci della predetta associazione "FOR-RHeUMA", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno <i>"1. Modifica dello statuto dell'Associazione al fine di procedere all'iscrizione nel Registro Nazionale Enti del Terzo Settore (RUNTS) ad esito delle richieste ricevute dal Settore Politiche del Lavoro, Welfare e pari opportunità della Città metropolitana di Milano; delibere inerenti e conseguenti."</i> Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue. Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, la signora EL AOUFY KHADIJA, nella propria qualità di presidente del consiglio direttivo, la quale: (i) accerta che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in data 4 (quattro) febbraio 2026 (duemilaventisei) ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto, mediante posta elettronica, e constata che la prima convocazione per il giorno 12 febbraio 2026 alle ore 6.00 è andata deserta; (ii) accerta che in seconda convocazione prevista per questo giorno, ora e luogo sono presenti, in proprio o per delega (conservata negli atti dell'associazione), n. 14 (quattordici) soci dei n. 53 (cinquantatre) aventi diritto di voto, come specificamente indicato nel foglio delle presenze allegato al presente atto sotto la lettera "A"; (iii) accerta che sono altresì presenti n. 6 (sei) dei n. 7 (sette) componenti del consiglio direttivo e, precisamente: - la signora El Aoufy Khadija; - la signora Melis Maria Ramona;	Atto reg. il 12/02/2026 N. 4679 Serie 1T a Monza e Brianza
--	---	--

- il signor Testa Marco;

- il signor Salvioli Stefano;

- il signor Bernardi Guido;

- la signora Rinaldi Rosa,

avendo giustificato la propria assenza la signora Cameroni Eleonora Maria;

(iv) accertata quindi l'identità e la legittimazione dei presenti;

(v) accertato che, svolgendosi l'assemblea mediante sistemi di audio - video conferenza e con interventi dislocati in più luoghi, i citati collegamenti in audio-video assicurano un idoneo intervento dei partecipanti ai sensi di legge e di statuto;

(vi) che, a norma dell'art. 15 dello statuto, *"In seconda convocazione la deliberazione dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è presa a maggioranza dei voti degli intervenuti"*, senza prevedere alcun *quorum* costitutivo.

Ciò constatato e fatto constatare, il presidente pertanto dichiara che l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita e quindi atta a deliberare sul sovraesteso ordine del giorno che mette in

discussione

Passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, il presidente ricorda ai presenti che l'assemblea generale dei soci tenutasi in data 26 novembre 2025 ha approvato l'assunzione della qualifica di associazione di promozione sociale ex artt. 35 e ss. del Codice del Terzo Settore da parte dell'associazione medesima, che ha assunto la denominazione **"FOR-RHEUMA - APS"** (o anche **"FOR-RHeUMA - APS"**), denominazione utilizzabile dall'Associazione solo una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e, per l'effetto, ha approvato un nuovo testo di statuto al fine di adeguarlo alla normativa del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni), mantenendo invariata la durata illimitata dell'associazione e trasferendo altresì la sede dell'associazione da viale Isonzo n. 8 alla via Andrea Appiani n. 19, sempre nel Comune di Milano.

Proseguendo nell'esposizione, il presidente informa i presenti che, con riferimento alla richiesta di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore - sezione APS - presentata dall'associazione in data 16 dicembre 2025, prot. n. 113024, il Settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità della Città metropolitana di Milano ha inviato via pec all'associazione, in data 19 gennaio 2026, una richiesta di integrazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS con la quale veniva richiesto di prevedere nello statuto, tra l'altro: (i) criteri di adesione all'associazione che fossero basati sul principio del "carattere aperto degli ETS"; (ii) che tutti gli associati avessero il diritto di partecipare liberamente alle elezioni della cariche sociali e alla vita associativa nel rispetto del principio di democraticità; (iii) l'organo sociale a cui appellarsi in caso di mancata accettazione della domanda di adesione dell'associato; (iv) un *quorum* costitutivo rafforzato per l'assemblea straordinaria.

Alla luce di quanto sopra, il presidente, pertanto, illustra brevemente ai presenti le modifiche che si rende necessario apportare al testo di statuto al fine di perfezionare il procedimento di iscrizione al RUNTS.

Il presidente, a questo punto, procede a dare lettura del nuovo testo dello statuto che sottopone all'approvazione dell'assemblea. L'assemblea, preso

atto delle proposte illustrate dal presidente, dopo esauriente discussione, all'**unanimità** degli intervenuti, i cui voti vengono espressi verbalmente,

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo di statuto così come proposto e letto dal presidente, che si trova allegato alla presente delibera sotto la lettera "B";

2) di conferire al presidente tutti i poteri necessari e opportuni per l'espletamento del procedimento richiesto dalle autorità competenti e con facoltà di apportare al presente atto e allo statuto tutte le modificazioni, soppressioni e aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle medesime autorità, con particolare riferimento alle formalità necessarie per il deposito dello statuto e per il perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro (RUNTS) in conformità delle disposizioni di legge vigenti in materia.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, il presidente, accertati i risultati della votazione, dichiara conclusa l'assemblea alle ore tredici e trentadue minuti, e mi chiede di allegare il nuovo testo di statuto nella versione aggiornata, in virtù delle deliberazioni sopra assunte, che io notaio allego al presente verbale sotto la lettera "B".

Le spese dell'atto sono a carico della società.

Si invocano le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017, in particolare l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo avendo il presente atto lo scopo di adeguamento a modifiche normative.

Il presente atto viene da me notaio letto al presidente e dallo stesso approvato, omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa ricevuta.

Io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da me con mezzo elettronico e completato a mano su un foglio scritto su due pagine e sin qui della terza; in assenza di comparenti, esso viene sottoscritto come per legge, unitamente agli allegati, da me notaio alle ore tredici e cinquanta minuti.

Firmato all'originale:

Tommaso Fiamingo - notaio (impronta del sigillo)

	COGNOME	NOME	PRESENZA	PERSONALMENTE / DELEGA	SOGGETTO DELEGATO
1)	AMADEIS	FEDERICO PIETRO			
2)	AQUILINO	PAOLA	x		
3)	BARNI	XENIA	x		
4)	BELOTTI	LAURA			
5)	BERNARDI	GUIDO	x		
6)	BERTERO	CECILIA			
7)	BINI	ILARIA			
8)	BRUINI	MATTEO			
9)	BUCCARELLA	OTTAVIA	x		
10)	CAMERONE	ELEONORA MARIA			
11)	CARRER	LUCA			
12)	CASTIONI	LUCA			
13)	COLOMBI	ANDREA			
14)	CONTI	ALESSIO	x		
15)	CORAZZA	DENNY			
16)	CORBETTA	NOEMI			
17)	DE LUCA	SIMONE			
18)	DERRICO	ALESSIA			
19)	DI NIRO	VERONICA			
20)	DONINI	CHIARA			
21)	EL AOIFY	KHADIJA	x		
22)	FONTANA	EDOARDO			
23)	FRUGOLINO	MARIA			
24)	GAMBARDELLA	GIULIA	x	delega	EL AOIFY KHADIJA
25)	GAMBERINO	MATTEO			
26)	GERACITANO	MARIA			
27)	GIARDULLI	BENEDETTO			
28)	LIBERATORE	ANTONIO	x		
29)	LUBELLO	ELISA REGINA			
30)	MAFFEIS	MARTINA			
31)	MAGI	CAMILLA ELENA	x		
32)	MANDIA	ANDREA			
33)	MANZELLA	NICOLA			
34)	MARZARO	CHIARA			
35)	MELIS	MARIA RAMONA	x		

36)	MILANESI	MICHELA			
37)	MUGNAI	CATERINA			
38)	NARDELLA	ANGELO			
39)	NEGRO	SILVIA			
40)	NISCO	BEATRICE			
41)	PADOVANI	FEDERICO			
42)	PAROLA	SOFIA			
43)	POZZATI	MARCO			
44)	RECENTI	FILIPPO			
45)	RINALDI	ROSA	x		
46)	ROSSETTINI	GIACOMO			
47)	SALVIOLI	STEFANO	x		
48)	SANTOMAURO	SILVANA			
49)	SARRI	STEFANIA	x		
50)	TABORELLI	DARIO			
51)	TESTA	MARCO	x		
52)	VEDANI	SILVIA			
53)	VETRANO	VINCENZO FEDERICO			

[Handwritten signature]



Allegato "B" al n. 14650/13123 di repertorio
STATUTO

ART.1 Denominazione e natura

Ai sensi degli artt. 35 e sgg. del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (il **"Codice del Terzo Settore"**), è costituita, in forma di associazione, l'associazione di promozione sociale denominata **"Forum Italiano dei Professionisti Sanitari in Reumatologia – Associazione di Promozione Sociale"** o, in breve **"FOR-RHEUMA - APS"** (o anche **"FOR-RHeUMA - APS"**) (l'**"Associazione"**). A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

ART.2 - Sede

La **"FOR-RHEUMA - APS"** ha la sua sede legale in **Milano**.

ART.3 - Durata

La durata della **"FOR-RHEUMA - APS"** è illimitata.

ART.4 - Oggetto e Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: promuovere sulla base di una visione interdisciplinare, le attività scientifiche nel campo delle Professioni Sanitarie non mediche e favorire la divulgazione delle conoscenze e la pratica clinica basata sulle prove di efficacia, al fine di migliorare la qualità dell'assistenza alla persona affetta da patologie afferenti nell'ambito della Reumatologia e/o da disturbi muscolo scheletrici.

A questo scopo saranno sostenute e promosse:

- 1) attività di ricerca scientifica,
- 2) attività didattiche e formative,
- 3) attività di pratica clinica basata sulle prove di efficacia.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. g), h) e i) del Codice del Terzo Settore, come di seguito meglio individuate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può adottare ogni iniziativa nel campo delle patologie reumatologiche ritenuta idonea alla realizzazione dei predetti obiettivi, in particolare:

- a)** La promozione di attività di ricerca scientifica dei Professionisti Sanitari in tutti gli ambiti di intervento (clinico, organizzativo, formativo, ecc.);
- b)** La promozione di iniziative volte a stimolare la conoscenza e lo sviluppo delle linee guida e della pratica clinica basata sulle prove di efficacia;
- c)** La collaborazione con altri Enti Scientifici Nazionali ed Internazionali, con priorità verso la Società Italiana di Reumatologia SIR, denominata in

breve "SIR", e con la European Alliance of Associations for Rheumatology, denominata in breve "EULAR".

d) La collaborazione con le Università, il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse nonché accessorie per natura in quanto integrative delle stesse, che devono essere svolte secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6, comma 1, del Codice del Terzo Settore e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

ART.5 - Entrate e Patrimonio

Le entrate della Associazione sono costituite da:

1. Quote annuali di iscrizione dei soci
2. Redditi derivanti dal suo patrimonio
3. Introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività
4. Eventuali contributi, donazioni od elargizioni liberali pubbliche o private.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi. L'Associazione può finanziarsi anche tramite l'organizzazione di eventi scientifici e formativi, i compensi per servizi, il sostegno di associazioni di categoria, i finanziamenti pubblici e privati.

Le quote associative sono annualmente fissate dal Consiglio Direttivo e sono strettamente personali, non rivalutabili ed intrasmissibili, anche in caso di successione a causa di morte.

Gli utili e gli avanzi della gestione, nonché fondi e riserve, non sono mai distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie.

Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell'Associazione.

I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati all'Associazione.

ART.6 – Numero minimo di Soci

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Soci, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

ART. 6-bis - Categorie di Soci

All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione e altri Enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro (persone giuridiche), che condividano gli obiettivi perseguiti dall'Associazione e che partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera o con le loro competenze e conoscenze mediante la presentazione di un'apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo.

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano i Soci, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Soci di qualsiasi categoria. Possono essere ammessi quali Soci altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Tutti i Soci sono obbligati:

- a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'Associazione;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare le quote annualmente fissate.

ART.7 - Soci Fondatori

Sono coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione stessa.

ART.8 - Soci Ordinari

I Soci Ordinari sono i membri dell'Associazione diversi dai Soci Fondatori, dai Soci Sostenitori e dai Soci Onorari che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo e le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Soci Sostenitori

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare, quali Soci Sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, gli Enti o le Associazioni che sostengano l'attività della "FOR-RHEUMA - APS" con particolari contributi.

ART.10 - Soci Onorari

Sono le personalità che abbiano contribuito al progresso delle diverse professioni sanitarie e ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica. La loro nomina è proposta dal Consiglio Direttivo ed è approvata dall'Assemblea dei Soci.

ART. 11 - Ammissione dei Soci

La qualifica di Socio, oltre che dai Soci Fondatori e dai Soci Onorari, viene acquisita dietro domanda di ammissione indirizzata al Presidente, tramite la casella di posta dell'associazione, della "FOR-RHEUMA - APS" dal soggetto che dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e il regolamento dell'Associazione, nonché la normativa applicabile.

Sulla proposta di ammissione deve deliberare il Consiglio Direttivo e l'ammissione verrà comunicata al nuovo socio, nonché annotata nel libro dei Soci; in caso di non ammissione l'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibererà sulle domande non accolte, ove non appositamente convocata, in

occasione della prima convocazione utile.

L'adesione di Soci non può essere disposta per un periodo di tempo limitato, pertanto la qualità di Socio è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, morte o estinzione del Socio (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

I Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto e di candidarsi come membri del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - Quota iniziale e Quota Annuale

L'assunzione della qualità di Socio è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (Quota Iniziale).

Ogni Socio è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (Quota Annuale).

ART.13 - Decadenza dei Soci

È dichiarato decaduto il Socio che, invitato a regolarizzare il pagamento della propria quota associativa, venga dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo qualora non abbia regolarizzato la propria posizione amministrativa entro il termine stabilito dal medesimo Consiglio Direttivo.

ART.14 - Recesso ed Esclusione

I Soci possono presentare le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Le dimissioni avranno effetto immediato. L'esclusione di un Socio deve essere invece proposta al Consiglio Direttivo e deliberata a maggioranza; l'esclusione del Socio può essere deliberata se il Socio si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio o per gravi motivi.

ART.15 - Quote

Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai Soci a qualunque titolo restano acquisiti a titolo definitivo dall'Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale.

Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'importo della quota associativa è fissato nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo.

ART.16 - Organi dell'Associazione

Sono organi della "FOR-RHEUMA - APS":

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;
- f) il Collegio dei Probiviri, qualora nominato.
- g) il Segretario Generale;

h) il Tesoriere.

Ad eccezione del Tesoriere e dell'Organo di controllo e di revisione tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.

ART.17 - Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale è formata da tutti i Soci, i quali hanno diritto di intervenire e hanno diritto di voto.

Hanno diritto di voto tutti i Soci che risultino iscritti nel libro dei soci e che risultino, inoltre, in regola con il versamento delle quote annuali.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza, dal vice-Presidente o da altra persona nominata dall'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno o almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, di norma entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea Generale è altresì convocata se ne viene fatta richiesta motivata da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o da un decimo dei Soci aventi diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea è fatta con lettera o e-mail inviata ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti da trattare e dell'eventuale seconda convocazione a distanza di almeno 48 ore. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Soci aventi diritto di voto, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea Generale in sede ordinaria delibera in **prima convocazione** con la presenza di almeno la metà dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In **seconda convocazione** la deliberazione dell'Assemblea è presa a maggioranza dei voti degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie di seguito indicate e, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci iscritti nel libro soci e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la contestuale devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci iscritti nell'apposito libro soci.

È ammesso il voto per delega. La delega, che è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione, deve indicare espressamente sia il nome del rappresentante che il nome del rappresentato. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea **ordinaria**:

1) approva il progetto di bilancio annuale elaborato dal Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo;

- 2) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e discute i programmi dell'Associazione e formula proposte;
- 3) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- 4) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- 5) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea **straordinaria**:

- 1) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- 2) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- 3) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

L'assemblea delibera inoltre sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.18 - Consiglio Direttivo

La "**FOR-RHEUMA - APS**" è diretta e amministrata dal Consiglio Direttivo.

I Consiglieri ricevono un mandato triennale e sono rieleggibili. La carica scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di sette membri. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente almeno 15 giorni prima della data della riunione con avviso di convocazione inviato a mezzo di posta elettronica a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo. Può essere convocato d'urgenza con avviso inviato via posta elettronica almeno tre giorni prima della data fissata dal Presidente quando questi ne ravvisi l'opportunità ovvero su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, o di 1/5 dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute anche con intervenuti dislocati in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento ed in particolare che:

- (a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi della riunione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea;

(d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

Compete al Consiglio Direttivo:

a) dirigere l'attività dell'Associazione;

b) procedere alla elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario Generale;

c) deliberare sull'accettazione dei nuovi Soci in base alle domande pervenute;

d) deliberare sulla decadenza dei Soci per morosità;

e) deliberare l'ammontare della quota associativa e l'ammontare dei compensi al Tesoriere;

f) esaminare la proposta di bilancio predisposto dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea;

g) proporre all'Assemblea dei Soci modifiche di Statuto;

h) promuovere e nominare Commissioni di ricerca;

i) nominare, anche al di fuori dei Soci della **"FOR-RHEUMA - APS"**, e revocare, il mandato al Tesoriere;

l) curare l'attuazione dei programmi dell'Associazione, nonché i rapporti con gli altri Enti Scientifici nazionali e internazionali;

m) deliberare, secondo le modalità espresse, le ammissioni dei Soci sostenitori;

n) elaborare e dare esecuzione ad uno o più Regolamenti che disciplinino le modalità di attuazione delle attività di **"FOR-RHEUMA - APS"**.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e sono valide quando intervengano alla seduta almeno la maggioranza dei componenti.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

ART.19 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta l'Ente di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

a) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e partecipa di diritto a tutte le Commissioni scientifiche;

b) convoca l'Assemblea;

c) riferisce in sede di Assemblea sulle attività svolte nei vari settori;

d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

e) attende all'ordinaria amministrazione;

f) nomina, sentito il Consiglio Direttivo, i delegati a rappresentare la **"FOR-RHEUMA - APS"** negli organismi nazionali e internazionali.

Il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza, riferendo in argomento alla prima riunione del Consiglio direttivo.

In caso di impedimento del Presidente od in sua assenza temporanea, il Vice Presidente ne svolge le funzioni.

ART.20 - Segretario Generale

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello

stesso. Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile.

Il Segretario Generale affianca il Presidente nell'organizzazione dell'Associazione; segue l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente; valuta le domande di iscrizione dei Soci pervenute all'Associazione, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ha la responsabilità della regolare tenuta dei libri sociali.

ART.21 - Tesoriere

Salvo il primo nominato in sede di costituzione, il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile.

Il Tesoriere:

- a) riceve e custodisce gli importi delle quote sociali, le elargizioni e i versamenti effettuati alla "**FOR-RHEUMA - APS**" per qualsiasi altro titolo;
- b) provvede ai pagamenti;
- c) tiene l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e predispone i dati per la proposta di bilancio che deve presentare, almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea, al Consiglio Direttivo;
- d) può aprire conti correnti presso Istituti bancari e presso l'Amministrazione postale con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti;
- e) entro i limiti delle disponibilità esistenti sui conti correnti, il Tesoriere ha facoltà di richiedere il rilascio di fidejussioni a favore di terzi a garanzia di obblighi assunti dalla "**FOR-RHEUMA - APS**" e per l'effetto di vincolare, se richiesto, i fondi;
- f) ha altresì l'obbligo di tenuta dei libri contabili sotto la direzione del Segretario Generale, al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente Statuto.

ART. 22 – Organo di controllo e di revisione

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa

competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 23 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, nonché il libro degli aderenti all'associazione e il registro dei volontari

ART.24 - Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato nel corso di un'Assemblea Straordinaria.

Possono proporre modifiche al presente Statuto:

1) il Consiglio Direttivo:

2) i Soci.

Le proposte formulate dai Soci dovranno pervenire, corredate dalla firma di almeno il 5% (cinque per cento) dei Soci, al Consiglio Direttivo almeno novanta giorni prima dell'Assemblea.

ART.25 - Bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore. L'Organo Amministrativo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai

dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dal Codice del terzo settore.

Art.26 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano

parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 27 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, purché non superino gli importi stabiliti dalla legge e dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

Art. 28 – Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART.29 - Clausola compromissoria

I Soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra i Soci e tra l'Associazione e Soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. La decisione arbitrale è presa da un Arbitro unico che dovrà essere nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ART.30- Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze indicate nel presente statuto. L'eventuale eccedenza attiva del patrimonio associativo in sede di scioglimento e/o liquidazione verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del CTS ad altri enti del Terzo Settore aventi scopi analoghi, affini o di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART.31 - Quadro normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Firmato all'originale:

Tommaso Fiamingo - notaio (impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005,
conforme all'originale del documento su supporto cartaceo che si trasmette
ad uso di legge.

Desio, 12 febbraio 2026